

STUDIO CANTONI
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA
N. 54 DEL 26.07.2024

ONERE PROBATORIO DEL CONTRBUENTE
DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17573/2024 del 26 giugno 2024 è intervenuta in tema di onere probatorio a carico del contribuente che eccepisca il difetto di motivazione e di allegazione degli atti richiamati nell'atto impositivo.

I giudici di legittimità hanno chiarito che la legittimità dell'avviso di accertamento presuppone la conoscenza/conoscibilità da parte del contribuente dell'atto richiamato solo quando il suo contenuto serva ad integrare la motivazione dell'atto impositivo, con esclusione, quindi, dei casi in cui essa sia già sufficiente e il richiamo ad altri atti abbia solo valore narrativo o il contenuto di ulteriori atti sia già riportato nell'atto noto.

Ai fini dell'annullamento il contribuente deve dimostrare, non solo che gli atti ai quali fa riferimento l'atto impositivo o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo.

In conclusione, si dovrà sempre verificare l'incidenza e la rilevanza dell'atto richiamato sul contenuto dell'atto impositivo al fine di verificare se la motivazione dell'atto possa rimanere in piedi anche se viene decurtata dei riferimenti all'atto rinviato.

Funzionale a tale verifica è l'onere del contribuente di dimostrare che almeno una parte del contenuto degli atti richiamati è necessaria ad integrare, direttamente o indirettamente, gli elementi essenziali e indispensabili della motivazione dell'atto impositivo previsti dalla legge.

In altri termini, non basta pertanto che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti ai quali si fa riferimento nell'atto impositivo (o in quelli cui esso rinvia), ma occorre provare che almeno una parte del contenuto di tali atti sia necessaria ad integrare la motivazione dell'avviso di accertamento e che tale parte non sia stata già riportata in tale ultimo atto (ovvero in quelli cui esso rinvia), venendo così comunque a conoscenza del contribuente (Cassazione, sentenza n. 2749/2009).